



ORDINE AVVOCATI BRESCIA



Linee guida adottate dall'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie in relazione all'introduzione avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia dei procedimenti di cui al Titolo IV bis del codice di procedura civile nonché in relazione alle norme entrate in vigore il 22.6.2022

Il giorno 18 ottobre 2023 presso la Corte d'Appello di Brescia sono presenti:
il dott. Claudio Castelli, presidente della Corte d'Appello di Brescia
il dott. Guido Rispoli, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia
la dott.ssa Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia
la dott.ssa Giuliana Tondina, procuratrice della Repubblica presso il T.M. di Brescia
il dott. Vittorio Masia, presidente del Tribunale di Brescia
l'avv. Giovanni Rocchi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia

Gli intervenuti,

premessi che

- con Protocollo sottoscritto tra la Corte di Appello di Brescia, il Tribunale Ordinario di Brescia, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato istituito l'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie;
- l'Osservatorio distrettuale ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze nei settori delle persone, dei minorenni e delle famiglie, anche con riferimento ai mutamenti presenti nella società, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito ed aggiornamento professionale tra i soggetti - pubblici e privati - normalmente impegnati in tali ambiti;
- la costituzione dell'Osservatorio si pone in sintonia con le finalità proprie della Legge 26 novembre 2021 n. 206, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

premessi inoltre che

- il Tribunale per i Minorenni di Brescia si sta attivando al fine di adattare alla propria realistica capacità organizzativa uno strumento processuale pensato per esigenze di natura contenziosa e non per i procedimenti a tutela dei minori - che indubbiamente necessitano di rapidità di intervento -;
- che l'avvio della digitalizzazione in tutti gli Uffici Giudiziari minorili italiani - avvenuta a partire dal 1° luglio 2023 - ha comportato la definitiva chiusura del registro "Sigma" - utilizzabile ora solo come lettura dello storico - e la necessità di migrazione di tutti i processi pendenti sul sistema "Sicid Minori" (migrazione ad oggi non ancora conclusa);
- che il sistema "Sicid Minori" non pare del tutto adattabile alla particolare tipologia delle procedure avanti al Tribunale per i minorenni e necessiterà di numerosi correttivi;
- che le presenti Linee Guida vengono adottate al fine di individuare le più efficaci modalità

interpretative ed operative con cui si propone di dare la migliore attuazione ad alcune previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, coniugando il rispetto delle norme con l'effettiva capacità dell'Ufficio di dare sollecite risposte in tema di tutela dei minori;

- che, considerando in particolare la situazione "emergenziale" in cui l'Ufficio minorile si trova ad operare in ragione della sproporzione fra il carico di lavoro e le risorse umane effettivamente disponibili, le presenti Linee Guida hanno lo scopo di perseguire un'interpretazione della procedura compatibile con un organo a composizione collegiale, in cui l'apporto del giudice onorario, delegato all'istruttoria dal giudice togato assegnatario del fascicolo, è fondamentale per garantire un ascolto tempestivo e specializzato dei minori e delle parti e rendere effettiva - e soprattutto rapida - la tutela del minore in condizioni di fragilità, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;
- che i componenti dell'Osservatorio Distrettuale intendono manifestare la volontà comune di costruire una prassi organizzativa ed un'interpretazione condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici delle modifiche normative recentemente introdotte, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento richiesto dalla Riforma sia quello del pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare e che nessuna significativa interpretazione possa prescindere dal contributo della classe forense;
- che l'attuazione delle presenti Linee Guida - suscettibili di progressivi aggiornamenti e/o modifiche - è espressione della necessità, avvertita dai sottoscrittori, di affrontare i temi di comune interesse attraverso il confronto sui problemi e la condivisione degli obiettivi;
- che in data 7 luglio 2022 i componenti dell'Osservatorio hanno sottoscritto le Linee Guida relative alle norme immediatamente precettive per quanto riguarda la modifica degli artt. 403 c.c., 38 disp.att.c.p.c. e 78 c.p.c. - entrate in vigore il 22 giugno 2022 - che si ritiene di includere nelle presenti Linee Guida previo opportuno aggiornamento alla luce del testo del D.Lgs. n.149/2022;
- che la sperimentazione delle modalità individuate con le predette Linee Guida del 07.07.2022 ha dato esito positivo;
- che i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bergamo, Cremona e Mantova sono stati consultati ed hanno condiviso le presenti Linee Guida,

visto il contenuto dell'art. 3 D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 - convertito con L. n. 137 del 9 ottobre 2023 - che consente una proroga della delegabilità ai giudici onorari di alcuni incombenti sino al 30.04.2024;

si conviene di sperimentare le seguenti linee interpretative:

A - Art. 403 c.c. - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

La Riforma attribuisce la trattazione dell'art. 403 c.c. al T.M. come giudice dell'emergenza; saranno pertanto istituiti, attesa la rigida tempistica prevista, turni di reperibilità per i magistrati anche nei fine settimana e nei giorni festivi che verranno meglio definiti nelle tabelle organizzative dell'Ufficio.

A.1 - Attività della Procura minorile in relazione all'art. 403 c.c.

La Procura minorile, all'atto dell'inoltro della richiesta di convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., verificherà sia la pendenza di procedimenti avanti al T.O., sia l'eventuale nomina, già effettuata, di un curatore speciale del minore in modo da consentire

la nomina del medesimo professionista.

Considerando che l'A.G. minorile competente per l'art. 403 c.c. è quella del luogo di residenza abituale del minore e che, al contrario, la Procura minorile competente a proporre ricorso per l'accertamento dello stato di abbandono è quella del luogo in cui lo stato di abbandono si è verificato, la Procura Minori presso il T.M., qualora ritenga di inoltrare un ricorso per l'accertamento dello stato di adottabilità di un minore non residente sul territorio, ma oggetto di un provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c., verificherà presso la Procura minorile del luogo di residenza abituale del minore l'eventuale esistenza di altri procedimenti già pendenti, al fine di non creare sovrapposizioni e/o duplicazione di procedimenti.

Si rinvia alle "Istruzioni agli operatori sanitari ed alle forze di polizia" licenziate dal Procuratore della Repubblica presso il T.M. di Brescia in data 21.05.2022, reperibili sul sito della Procura.

A.2 - Attività del Tribunale per i Minorenni in relazione all'art. 403 c.c.

Considerando che il Giudice tenuto a valutare la richiesta di convalida del provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c. dovrà, in caso di convalida, fissare entro quindici giorni l'udienza di comparizione delle parti, al magistrato di turno verrà assegnato il fascicolo aperto contestualmente alla richiesta formulata dal Pubblico ministero minorile (di seguito P.M.M.) di convalida e di altri provvedimenti.

Qualora sia già pendente avanti al T.M. un procedimento nell'interesse del minore ed il P.M.M. chieda la convalida di un provvedimento di allontanamento di un minore ai sensi dell'art. 403 c.c., il giudice di turno, provvedendo solo sulla convalida, fisserà udienza avanti al magistrato assegnatario del procedimento già pendente;

Nel caso in cui il P.M.M. chieda la convalida di un provvedimento di allontanamento di un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. nel cui interesse risulti pendente un procedimento avanti al T.O., il Giudice di turno provvederà a:

- convalidare l'allontanamento,
- nominare il curatore speciale (possibilmente lo stesso eventualmente già nominato dal T.O.),
- fissare la data dell'udienza avanti a sé nei quindici giorni successivi,
- trasmettere il decreto di convalida al P.M.M. per la notifica alle parti entro le quarantotto ore successive.

Il T.M., emesso il decreto di convalida nel termine di quindici giorni dall'udienza di comparizione delle parti e di eventuale ascolto del minore, provvederà a trasmettere gli atti al T.O..

Qualora il provvedimento assunto ex art. 403 c.c. non venga convalidato ovvero siano adottate modifiche allo stesso, il T.M. in composizione collegiale adotterà i provvedimenti nell'interesse del minore e, ove proposte istanze ai sensi degli artt. 330 e segg., provvederà per l'ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. comma V.

Le udienze di ascolto del minore, salvo ulteriori proroghe dell'entrata in vigore della

 3

disciplina processuale contenuta nella Riforma, sino al 30.04.2024 potranno essere delegate dal giudice relatore ai giudici onorari che compongono il collegio.

La scelta di disporre l'ascolto del minore sarà motivata caso per caso, considerato, tra l'altro, che un minore allontanato in emergenza potrebbe trovarsi in condizione di turbamento per la situazione pregiudizievole a cui è stato esposto.

In caso di instaurazione di un procedimento "separativo" avanti al T.O. in epoca successiva alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. e all'apertura di un procedimento ex artt. 330 - 333 c.c. avanti al T.M., sarà compito del difensore darne notizia al T.M., con indicazione del numero di ruolo del procedimento avanti al T.O., al fine di ottenere la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp.att.c.c..

B - Art. 38 disp.att.c.c. - Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni

La norma trova applicazione per i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022 (si precisa, per completezza, che l'instaurazione del procedimento coincide con il deposito del ricorso).

Qualora, dopo tale data, risultino contemporaneamente pendenti un procedimento "de potestate" avanti al T.M. (instaurato il 22 giugno 2022 o in data successiva) ed un procedimento "separativo" avanti al T.O. (sempre instaurato il 22 giugno 2022 o in data successiva), il Tribunale minorile, nel termine di quindici giorni dalla notizia - su segnalazione di uno dei difensori o altrimenti acquisita - e dopo aver eventualmente adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, trasmetterà d'ufficio gli atti al T.O., previa dichiarazione della propria incompetenza.

La trasmissione dal T.M. al T.O. degli atti non ancora digitalizzati avverrà con la collaborazione della Corte di Appello che metterà a disposizione i propri autisti.

In relazione all'obbligo di trasmissione degli atti dalla Procura minorile alle Procure ordinarie, si rileva che gli atti del P.M.M. sono allegati al ricorso introduttivo e che gli stessi costituiscono parte integrante del fascicolo del T.M. che, come sopra disciplinato, sarà trasmesso al T.O..

All'atto dell'apertura del fascicolo presso il T.O., nel sistema informatico esistente, saranno inseriti tutti gli atti trasmessi dal T.M. e sarà estesa la visibilità informatica alla Procura ordinaria competente; si ritiene che la predetta estensione di visibilità soddisfi il requisito della trasmissione degli atti alla Procura ordinaria.

Al fine di evitare una carenza di tutela del minore, il T.O., nel definire un procedimento "separativo" fra i genitori a seguito di rinuncia degli stessi al giudizio ovvero in caso di estinzione del procedimento per altra ragione, trasmetterà gli atti alla Procura minorile per consentire un'eventuale richiesta di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c.. Gli atti telematici saranno visibili tramite l'utenza SICID ed il provvedimento definitivo sarà trasmesso alla Procura minorile a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:

dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

civile.procmin.brescia@giustizia.it

C - Art.473-bis.1 ultimo comma c.p.c. - " non delegabilità ai GG.OO. delle prime



udienze di comparizione, delle udienze conclusive e delle udienze prodromiche all'assunzione di provvedimenti provvisori"

La norma prevede che sia il Giudice Togato a trattare la prima udienza di comparizione - anche al fine di verificare la regolare costituzione delle parti - e l'ultima prima della decisione.

Tenuto però conto che l'evidente sproporzione fra il carico di lavoro del tribunale minorile e le risorse effettivamente disponibili nell'organico dei giudici togati, unitamente all'urgenza delle situazioni da affrontare, non consentono i necessari approfondimenti sin dalla prima udienza, in tempi congrui, ad opera del togato, si propone che:

- salvo diversa valutazione, il giudice togato fisserà la prima udienza avanti a sé prevedendo nella stessa giornata di udienza circa 6/8 udienze di comparizione delle parti; nel corso di tali udienze il giudice, accertata la regolarità della costituzione, sentirà sommariamente le parti rinviando - se ritenuto necessario - ad altra udienza successiva per l'ascolto approfondito delle stesse, con delega al giudice onorario componente del collegio;
- nel caso in cui le parti si presentino alla prima udienza di comparizione senza assistenza di difensore, ne sarà dichiarata la contumacia se il giudice verificherà la regolarità della notifica ed il rispetto dei termini a comparire;
- le udienze intermedie, anche di ascolto libero delle parti e di verifica dell'andamento del progetto di recupero del nucleo familiare e/o di sostegno al minore disposto con provvedimento del giudice togato o del collegio, potranno essere delegate al giudice onorario componente del collegio, il quale non assumerà alcun provvedimento all'esito dell'udienza, ma si riserverà di riferire al giudice relatore, verbalizzando le istanze delle parti.

D - Art. 473-bis.5 c.p.c. - "Modalità di ascolto del minore"

Preso atto che il tribunale per i minorenni non dispone attualmente di mezzi idonei ad effettuare la prevista registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore e considerando che l'utilizzo dell'unica stanza per l'ascolto del minore presente presso il Tribunale per i minorenni di Brescia è riservato a situazioni particolarmente delicate, il giudice procedente darà atto a verbale delle ragioni dell'impossibilità di procedere alla registrazione audiovisiva e verbalizzerà in modo dettagliato l'ascolto.

Stante il contenuto dell'art.3 D.L. 10 agosto 2023 n.105 - convertito con L. n. 137 del 9 ottobre 2023 - per i procedimenti "de potestate" iscritti successivamente al 30 giugno 2023 l'ascolto del minore sino al 30.04.2024 potrà essere delegato dal giudice togato assegnatario del fascicolo al giudice onorario componente del collegio, salvo ulteriori modifiche.

E - Art. 473-bis.7 c.p.c. - Poteri del "curatore nominato all'esito della procedura di limitazione della responsabilità genitoriale"

Si concorda che il curatore ex art. 473-bis.7 c.p.c. è figura con poteri sostanziali di controllo e non più con poteri processuali, attesa la definizione della procedura; a fronte di ciò il curatore ex art. 473-bis.7 c.p.c. non deve necessariamente essere un avvocato.

All'atto della nomina del curatore ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c. il giudice indicherà dettagliatamente i compiti del curatore stesso e fisserà un termine dell'incarico.

Si precisa che per tale incarico non è prevista remunerazione.



F - Art. 473-bis.8 c.p.c. - "Curatore speciale del minore, attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale e ascolto del minore"

Si ritiene opportuno che il Giudice, nell'attribuire al curatore speciale poteri sostanziali, li precisi in modo puntuale indicando in quale particolare settore dovranno essere esercitati nonché gli obiettivi specifici a cui sono finalizzati, evitando attribuzioni generiche.

Per una trattazione della procedura il più possibile esente da conflittualità si suggerisce che il curatore speciale ed i servizi socio-sanitari incaricati instaurino un rapporto di reciproco e costruttivo confronto nel rispetto dei rispettivi codici deontologici.

In caso di definizione di una procedura di adottabilità con sentenza di non luogo a provvedere - e quindi con cessazione dell'incarico di curatore speciale - affinché si instauri una nuova procedura "de potestate" a tutela del minore sarà necessario un nuovo ricorso del P.M. o del tutore, previamente autorizzato dal G.T., non essendo sufficiente la richiesta formulata nelle memorie conclusive depositate nella procedura di adottabilità, fermo restando che nella sentenza che definisce con non luogo a provvedere la procedura di adottabilità il Tribunale per i minorenni potrà adottare i provvedimenti di cui all'art. 16 commi 2 e 3 L. n. 184/1983.

Il giudice ed il curatore speciale potranno procedere all'ascolto del minore ultra-dodicenne o anche di età inferiore ai 12 anni ove dotato di capacità di discernimento.

Laddove il minore sia collocato al di fuori dalla propria famiglia si rappresenta l'opportunità che - quantomeno nella fase di iniziale conoscenza fra il curatore speciale ed il minore - l'ascolto si svolga con la partecipazione degli operatori dei S.S. incaricati che già conoscono il minore ovvero degli educatori della comunità in cui è collocato.

I sottoscrittori delle presenti Linee Guida ritengono che l'incarico di curatore speciale del minore necessiti di una specifica ed approfondita preparazione giuridica, psico-pedagogica e sociale.

Ritengono altresì che il compenso del curatore speciale vada soddisfatto mediante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi in cui il minore non sia titolare di propri redditi.

In tale ipotesi, come previsto dell'art. 76 comma 4 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non si dovrà tenere conto del reddito degli altri componenti del nucleo familiare - ed in particolare del reddito dei genitori - che versano in una situazione di conflitto d'interesse anche solo potenziale con il minore.

G - Art. 473-bis.13 c.p.c. - "Ricorso del Pubblico Ministero"

Nel ricorso del pubblico ministero sarà apprezzabile che la domanda non sia generica, ma descritta in modo chiaro ed esaustivo, con esplicito riferimento alla diversità di istituti previsti dalla Riforma Cartabia, al fine di instaurare correttamente il contraddittorio.

In particolare, sarà apprezzata la puntuale differenziazione fra richieste di provvedimenti indifferibili e richieste di provvedimenti temporanei e urgenti, alla luce della diversità del rito.

Si evidenzia che il ricorso del Pubblico Ministero deve essere corredato da:

- generalità complete dei genitori (con indicazione del codice fiscale per il corretto

3/

h.

inserimento a SICID);

- informazioni relative all'esistenza, rispetto al minore (o a fratelli dello stesso), di procedimenti ancora pendenti o già definiti, con allegazione dei provvedimenti eventualmente adottati da altre AA.GG. e, in ogni caso, informazioni circa l'eventuale contemporanea pendenza di altri procedimenti avanti al Tribunale Ordinario;
- indicazione dell'esistenza di parenti che abbiano rapporti significativi con il minore, indicandone le generalità, preventivamente richieste al servizio sociale territorialmente competente (possibilmente con valutazione della qualità del legame);
- in caso di urgenza sarà sufficiente indicare le generalità dei parenti significativi.

H - Art. 473-bis.14 c.p.c. - "Decreto del presidente - Tempi della prima udienza e delle notifiche"

Si ritiene indispensabile prevedere che il presidente, stante il carico di lavoro che caratterizza il Tribunale per i minorenni e l'impossibilità per lo stesso di governare le agende dei giudici, nel provvedimento di assegnazione nomini il giudice togato relatore, in base ai criteri di assegnazione automatica vigenti, con eventuali deroghe indicate in tabella, delegando gli ulteriori incombenzi, in particolare la fissazione dell'udienza di comparizione e la valutazione circa la necessità di adottare provvedimenti indifferibili.

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza dovrà essere eseguita dal ricorrente; se il ricorrente è il P.M.M. sarà notificato a sua cura alle parti private ed al curatore speciale nominato dal T.M.; se il ricorso è depositato da una parte privata sarà notificato a cura del ricorrente all'altro genitore, al curatore speciale e all'ufficio del P.M. presso il Tribunale per i minorenni.

I - art. 473-bis.15 c.p.c. - "Provvedimenti indifferibili"

La norma si riferisce a provvedimenti che possono essere adottati prima dell'istituzione del contraddittorio, ovvero in corso di procedura, eventualmente anche *inaudita altera parte*, dal giudice delegato o dal Collegio in relazione a situazioni di particolare gravità.

In entrambi i casi dovrà essere fissata udienza entro 15 giorni avanti al giudice togato, con successiva conferma o revoca collegiale del provvedimento.

I provvedimenti indifferibili dovranno essere notificati a cura del P.M. o della parte istante, salvo si tratti di allontanamento di minore o di provvedimento che, se reso noto, potrebbe consentire ai genitori - o ad uno di essi - di vanificare la decisione. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

Solo nei casi sopra descritti (allontanamento del minore o provvedimento che, se reso noto, potrebbe consentire ai genitori - o ad uno di essi - di vanificare la decisione) la notificazione del provvedimento sarà a cura del Tribunale per i minorenni.

Si conviene che il termine di 15 giorni per la celebrazione dell'udienza sia da considerarsi ordinatorio.

Qualora il ricorrente, oltre alla richiesta di provvedimenti indifferibili, abbia già formulato integralmente le proprie istanze e la parte venga sentita su tutte le domande nel termine di 15 giorni, alla presenza del difensore che abbia avuto notizia del ricorso, in presenza del consenso delle parti, l'udienza tenuta dal giudice togato potrà essere considerata udienza ai

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, the number '7', and two more signatures, one of which appears to be a monogram or set of initials.

sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. ed i difensori potranno essere invitati a considerare l'udienza già celebrata come udienza di prima comparizione delle parti.

In caso di richiesta di provvedimento indifferibile proveniente dalle parti, al fine di evitare che il Giudice non abbia notizia della richiesta in tempi brevi a causa del malfunzionamento del sistema informatico, il difensore avrà cura di segnalare, all'atto del deposito telematico dell'istanza, l'urgenza della richiesta.

L - Art. 473-bis.22 c.p.c. - Provvedimenti del giudice

All'esito dell'udienza di interrogatorio libero delle parti delegata al giudice onorario quest'ultimo verbalizzerà le eventuali ulteriori richieste istruttorie o quelle di provvedimenti temporanei ed urgenti formulate dalle parti presenti e costituite, con riserva di riferire al giudice relatore; il giudice relatore valuterà l'acquisizione del parere del P.M. solo in caso di domande nuove rispetto a quelle già precedentemente formulate dalla parte pubblica nel ricorso ovvero in un precedente parere purchè in data recente.

In merito ai provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. provvederà con ordinanza impugnabile il Tribunale in composizione collegiale.

M - Art. 473-bis.28 c.p.c. - Decisione della causa

Ai fini della speditezza del procedimento si rappresenta l'utilità che l'udienza di rimessione della causa in decisione si svolga con modalità cartolari e che vengano assegnati alle parti ed al P.M. termini ridotti, ma comunque compatibili con il corretto esercizio del diritto di difesa.

Il giudice togato potrà pertanto assegnare alle parti private ed al P.M. un primo termine per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e per la formulazione del parere da parte del P.M., e due successivi termini per il deposito delle memorie conclusive e delle note di replica.

N - Art. 473-bis.40 e seguenti c.p.c. - Abusi familiari - condotte di violenza domestica o di genere

Considerando che numerose situazioni sottoposte al Tribunale per i minorenni rientrano nella casistica di "violenza domestica o di genere" (in essa comprendendo anche i maltrattamenti fisici o psicologici nei confronti dei figli e le trascuratezze gravi), il giudice, valutata la situazione caso per caso, potrà disporre l'abbreviazione dei termini come previsto dall'art. 473-bis.42 comma 1 c.p.c..

M - Art. 473-bis.42 V c. c.p.c. - Procedimento - Informazioni dalle altre Autorità competenti

Stante l'obbligo previsto dalla norma per la Procura Minorile e per le Procure Ordinarie di comunicare al Tribunale ordinario o al Tribunale per i minorenni, entro 15 giorni dalla richiesta, informazioni sui processi penali eventualmente pendenti relativi a situazioni di abusi e di violenza domestica, appare necessario che la Procura Minorile e le Procure Ordinarie del Distretto si impegnino nel favorire lo scambio di tali informazioni.

A questo scopo il Tribunale minorile trasmetterà le richieste di informazioni ai seguenti indirizzi mail dedicati della Procura minorile e delle Procure Ordinarie del Distretto:



Procura minorile: civile.procmin.brescia@giustizia.it
Procura presso Trib. BS: ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it
Procura presso Trib. BG: procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it
Procura presso Trib. MN: prot.procura.mantova@giustiziacert.it
Procura presso Trib. CR: cnr.procura.cremona@giustiziacert.it

La Procura minorile e le Procure Ordinarie utilizzeranno il seguente indirizzo mail per fornire riscontro al Tribunale minorile nei 15 giorni previsti dalla norma:

segnalazioni.violenza@tribmin.brescia.it

N - Art. 473-bis.44 c.p.c. - Attività istruttoria - Interrogatorio libero delle parti con la collaborazione di un esperto

Alla luce del disposto dell'art. 3 D.L. n. 105/2023 e considerando che il Tribunale per i minorenni è organo a composizione collegiale, con previsione al suo interno della presenza di due giudici esperti, si propone che nei casi di violenza domestica l'attività istruttoria possa essere delegata ad un giudice onorario componente del collegio giudicante.

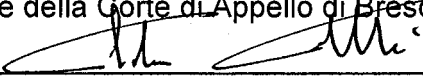
* * * * *

Il Tribunale per i Minorenni, al fine di fornire utili indicazioni agli avvocati per procedere al corretto deposito telematico degli atti, si riserva di precisare quanto prima i CODICI OGGETTO SICID MINORI cui fare riferimento, impegnandosi a darne immediata comunicazione al COA ed a pubblicare le indicazioni sul sito del T.M. di Brescia.

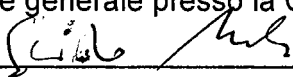
* * * * *

I sottoscrittori delle presenti Linee Guida si riservano la facoltà di rivederle concordemente al fine di consentire l'eventuale adeguamento delle stesse a nuove norme, nazionali o sovranazionali, ovvero per favorire l'adozione di proficue prassi applicative.

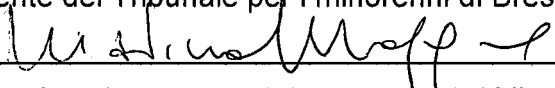
il presidente della Corte di Appello di Brescia, dott. Claudio Castelli



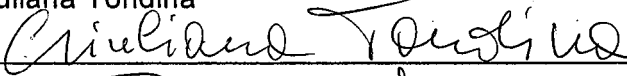
il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia, dott. Guido Rispoli



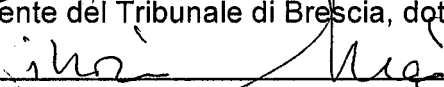
la presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia, dott.ssa Cristina Maggia



la procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, dott.ssa
Giuliana Tondina



il presidente del Tribunale di Brescia, dott. Vittorio Masia



il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, avv. Giovanni Rocchi
ANCHE PER I PRESIDENTI DEI COA DI BERGAMO, CREMONA E MANTOVA

